



Allegato A DCC n. 68 - 28/10/2025

CITTÀ di VENTIMIGLIA

Assessorato Animali da affezione
Area Amministrativa
Ufficio UDA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

**Titolo I
I PRINCIPI**

Art. 1	Finalità	4
Art. 2	Tutela degli animali	4

**Titolo II
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

Art. 3	Definizioni	5
Art. 4	Ambito di applicazione	5
Art. 5	Esclusioni	5

**Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 6	Adempimenti istituzionali e rapporti con le Associazioni animaliste	6
Art. 7	Detenzione di animali	6
Art. 8	Divieti generali	6
Art. 9	Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	8
Art. 10	Trasporto di animali di affezione su autoveicoli	8
Art. 11	Detenzione di animali nelle abitazioni	8
Art. 12	Vendita e toelettatura di animali	9
Art. 13	Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio	10
Art. 14	Interventi assistiti con animali - Pet Therapy	10
Art. 15	Avvelenamento di animali	10
Art. 16	Decessi di animali d'affezione	11

**Titolo IV
I CANI**

Art. 17	Anagrafe canina	12
Art. 18	Impossibilità temporanea di custodia – Rinuncia definitiva	12
Art. 19	Attività motoria	13
Art. 20	Detenzione in area aperta	13
Art. 21	Aree destinate ad attività di sgambamento dei cani	14
Art. 22	Accesso alle aree pubbliche, ai mezzi pubblici di trasporto, ai locali e uffici aperti al pubblico ed agli esercizi commerciali	15
Art. 23	Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	16
Art. 24	Percorso formativo per i proprietari di cani	16
Art. 25	Vendita e commercio	17
Art. 26	Documenti da portare al seguito	17
Art. 27	Cani vaganti sul territorio comunale	17

**Titolo V
I GATTI**

Art. 28	Definizioni	18
Art. 29	Tutela e controllo della popolazione felina	18
Art. 30	Attività di cura delle colonie feline	19
Art. 31	Colonie feline presenti nei cantieri	19
Art. 32	Gatti di proprietà	19

	Titolo VI	
	GLI EQUIDI	
Art. 33	Detenzione e cura	20
	Titolo VII	
	FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	
Art. 34	Fauna selvatica	21
Art. 35	Fauna esotica	21
	Titolo VIII	
	ALTRE SPECIE ANIMALI	
Art. 36	Della popolazione di <i>Columba Livia</i> varietà domestica	22
Art. 37	Detenzione di volatili ed animali acquatici	22
	Titolo IX	
	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 38	Sanzioni	23
Art. 39	Vigilanza	23
Art. 40	Abrogazione disposizioni contrastanti	23

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il Comune di Ventimiglia, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio statuto:
 - a) promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente;
 - b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
 - c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
 - d) promuove e sostiene iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare il possesso responsabile e l'adozione degli animali che vivono presso le strutture convenzionate;
 - e) valorizza la cultura animalista ed incoraggia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza, il rispetto e la difesa degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi ed opera affinché nel sistema educativo sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipula di idonee convenzioni, favorendo l'unione e la collaborazione tra le Associazioni.

Art. 2 – Tutela degli animali

1. Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e etologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
2. Il Comune di Ventimiglia, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, stigmatizza gli atti di crudeltà ed i maltrattamenti contro di essi, il loro abbandono, il loro sfruttamento ed il loro utilizzo per competizioni violente e incentiva l'accertamento penale da parte della competente autorità giudiziaria.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere la conoscenza e l'applicazione delle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi e dal proprio Statuto.

Titolo II - DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razza di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", nonché a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "animali d'affezione" si intendono quelli così definiti al par. 2 dell'art. 1 L.R. 23/2000 e appartenente alla specie elencate nell'Allegato 1 del Regolamento UE 2016/429 detenuti a fini privati non commerciali;
 - b) per "animali da reddito" si intendono quelli che vengono allevati per il consumo o la commercializzazione delle loro carni o dei loro prodotti, regolamentati dal D.L. 26 marzo 2001, n. 146;
 - c) le due categorie di cui alle lettere b) e c), con l'esclusione degli "animali da pelliccia" di cui all'art. 3 D.L. 26 marzo 2001, n. 146, formano la categoria degli "animali domestici";
 - d) tutti gli animali che non rientrano nella categoria "animali domestici" sono considerati selvatici, compresi quelli "inurbati", come merli e gabbiani; per animali selvatici "autoctoni" si intendono quelli originari del continente europeo; per animali selvatici "esotici" si intendono quelli originari di tutti gli altri continenti.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali di cui al precedente art. 3 che si trovano temporaneamente o dimorano stabilmente nel territorio comunale.

Art. 5 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esse connesse;
 - b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione le quali dovranno essere eseguite prudentemente e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo le altre specie animali.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.6 – Adempimenti istituzionali e rapporti con le Associazioni animaliste

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale:
 - a) adotta, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia, i provvedimenti di propria competenza ed esercita la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla tutela degli animali e dell'ambiente;
 - b) promuove e sostiene forme di collaborazione con Enti istituzionali ed Associazioni di volontariato anche attraverso la stipula di convenzioni, che perseguono le finalità rientranti nella materia di codesto regolamento.

Art. 7 – Detenzione di animali

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un animale, dovrà farlo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, avendo cura di soddisfarne le esigenze etologiche, di tutelarne il benessere e di evitargli sofferenze.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo i fabbisogni della specie, razza, età e condizioni di salute e dovrà essere costantemente garantita loro la possibilità di soddisfare le esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da Medici Veterinari ogniqualevolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari e/o detentori che abbiano in affido gli animali devono adottare ogni misura possibile atta ad impedire loro la fuga.

Art. 8 - Divieti generali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o a quella esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi ed in qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
3. È vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, di eccessiva umidità, di scarsa od eccessiva areazione, di scarsa od eccessiva insolazione, di scarsa od eccessiva temperatura, di eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche solo temporanee.
4. È vietato tenere animali all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo.
5. È vietato tenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in maniera difforme alle esigenze di ogni singola specie.
6. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È, pertanto, vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È altresì vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole o gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, rettili e pesci che necessitano del contenimento in gabbie o terrari o acquari) anche se poste in appartamento.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, a percosse, all' utilizzo di mezzi dolorosi, a costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare comportamenti tipici della specie.

8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte e i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o di intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali, esclusa la marcatura temporanea per scopi scientifici e profilattici; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. È vietato tenere o trasportare animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
13. È vietato tenere o trasportare animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc...) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di svegliarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
14. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
15. È vietato condurre o far correre animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In questo caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. È comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
16. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati posti dall'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali, come è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
18. Sono vietati su tutto il territorio del Comune di Ventimiglia, la vendita e l'uso dei collari elettrici restrittivi.
19. È vietato, su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, certificato dai Servizi Veterinari ASL, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli, se sono accompagnati dalla madre ed in buono stato, potranno essere lasciati al proprietario conduttore purché quest'ultimo dimostri, con libretto sanitario, che gli animali sono stati visitati da un veterinario

e si trovano in buona salute; in caso contrario, sia i cuccioli che la madre, saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso le strutture convenzionate con il Comune di Ventimiglia.

20. È vietato a chiunque lasciare liberi, o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
21. Sono vietati ogni tipo di acquisto, adozione, detenzione e affidamento, anche temporaneo, di tutti quegli animali di compagnia e d'affezione che, in ragione della propria natura e/o indole, anche sopravvenute per cause naturali, richiedano particolari ed eccezionali capacità di gestione e/o interventi di cura, a persone che non possono essere in grado di rispondere alle determinate situazioni di cui sopra.
22. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
23. Sono vietate la proprietà, la detenzione e il possesso di animali da parte di chiunque abbia subito una condanna penale passata in giudicato per abbandono o maltrattamento di animali.
24. È vietato utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.
25. È vietato mantenere i volatili legati a trespolti, amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario. La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni domestici, sono disciplinati dalle disposizioni in materia.

Art. 9 - Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 10 - Trasporto di animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente dell'autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sè stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo e per i terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare l'areazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo all'animale.
4. È comunque vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Deve, in ogni caso, essere evitata, durante il trasporto, qualsiasi causa di sofferenza per l'animale.

Art. 11 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Ai sensi dell'art. 1138 Codice Civile Italiano, ai proprietari di immobili in tutti gli edifici esistenti ed in quelli di nuova costruzione è consentita la detenzione di animali ed i regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che la vietino, fermo restando le eventuali indicazioni nella mobilità di gestione all'interno degli spazi comuni condominiali previste dai regolamenti assembleari.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali nelle abitazioni deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice Civile Italiano e dall'art.659 del Codice Penale.

Art. 12 - Vendita e toelettatura di animali

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla normativa nazionale e regionale vigente, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, nonché alle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente areati, nonché idonei sotto il profilo igienico-sanitario secondo le norme vigenti e le disposizioni dei Servizi Veterinari ASL.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria atte ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale secondo le proprie necessità etologiche.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di rispettare la normativa vigente e le disposizioni dei Servi Veterinari ASL riguardo la gestione e la tenuta di apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita.
8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare.
9. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. È vietata l'esposizione di animali in vetrina in presenza di raggi solari (la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura).
11. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.
12. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
13. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. L'eventuale attività di vendita al dettaglio, svolta nei locali stessi, di "articoli per animali" è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.

Art. 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi.
2. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, ad eccezione dei soggetti autorizzati a norma di legge e dalle competenti autorità.

Art.14 – Interventi assistiti con animali - Pet therapy

1. Il Comune riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, compresa la solitudine, e incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali che coadiuvano progetti per la pet-therapy.
2. Per raggiungere tale fine, l'Amministrazione si impegna a favorire programmi di preparazione di cani da assistenza e di animali da compagnia per lo svolgimento di interventi assistiti con animali (pet-therapy), effettuati da parte di persone e/o associazioni con formazione e competenze specifiche.
3. Gli interventi assistiti con animali dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dalla normativa vigente in materia (*"Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" del 25 marzo 2015 recepito dalla D.G.R. Liguria del 30 luglio 2015, n. 842, e D.G.R. Liguria del 16 luglio 2021, n.631, Procedure per il rilascio del nulla osta ai Centri Specializzati e strutture che erogano Interventi Assistiti con gli animali*).

Art. 15 - Avvelenamento di animali

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali, è severamente proibito spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo e su tutto il territorio comunale di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose o tossiche, è tenuto a segnalarlo oltre che ai soggetti previsti dalla legge, al comando di Polizia Locale che dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl competente, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. I Medici Veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare al Comune, oltre che agli organi di cui all'Ordinanza Ministeriale del 12 luglio 2019 e successive proroghe, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In

detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di sostanza tossica usata, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati, secondo le modalità previste dal portale nazionale degli avvelenamenti <https://avvelenamenti.izslt.it/>

4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità e i tempi di intervento della bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 16 - Decessi di animali d'affezione

1. È vietato l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata delle spoglie degli animali deceduti.
2. È fatto obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva delle spoglie animali secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle eventuali prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ASL.
3. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, può autorizzare la realizzazione e la gestione di uno o più cimiteri destinati agli animali d'affezione, al fine di garantire ai cittadini la possibilità di disporre di aree idonee per la sepoltura e la commemorazione degli animali deceduti. Tali strutture dovranno rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di riferimento e potranno essere gestite direttamente dal Comune ovvero affidate in concessione a soggetti pubblici o privati.

TITOLO IV – I CANI

Art. 17 - Anagrafe canina

1. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante l'applicazione del microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari autorizzati, pubblici o privati liberi professionisti.
2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari di comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL, ogni variazione dei propri dati ed ogni altro evento (cessione, smarrimento, decesso), tassativamente entro le tempistiche definite dalla normativa regionale e nazionale vigente.
3. Gli organi di vigilanza possono in ogni momento verificare la microchippatura dei cani e l'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 18 -impossibilita temporanea di custodia- Rinuncia definitiva

1. Coloro che, per comprovati motivi di forza maggiore, non sono temporaneamente in grado di assicurare la necessaria cura al proprio animale d'affezione, possono collocarlo presso un'idonea struttura autorizzata di detenzione previa richiesta presentata all'Ufficio Diritti Animali (UDA) e versamento della quota prevista per il mantenimento dell'animale stesso.
2. L'U.D.A. potrà avvalersi della collaborazione di associazioni, Enti ed esperti cinofili nel percorso di recupero e/o sistemazione dell'animale d'affezione in caso di rinuncia temporanea o definitiva da parte del proprietario, il quale avrà l'obbligo di ricercare un'adeguata sistemazione dell'animale, tenuto conto delle necessità fisiologiche e comportamentali dello stesso.
3. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del proprietario/detentore di un animale da compagnia, l'animale è trasferito a cura del proprietario o di suo delegato, salvo acclarata indisponibilità, nel quale caso interverrà il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, presso una struttura autorizzata di detenzione, sino a quando si renda possibile la riconsegna al proprietario/detentore od a persona delegata di sua fiducia.
4. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale alle strutture di ricovero autorizzate, sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia dell'animale stesso presso l'Ufficio Diritti Animali. Affinché la rinuncia sia perfezionata il rinunziante dovrà fornire la certificazione comprovante la proprietà e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
5. L'istanza di rinuncia deve avvenire in forma scritta utilizzando il modello fornito dall'UDA e dovrà essere trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata o depositato all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune.
6. La rinuncia è subordinata al pagamento di € 250,00 per ogni soggetto rinunciato che servirà a coprire in minima parte le spese di cura e gestione dell'animale presso una struttura autorizzata di detenzione. Dovranno essere inoltre rimborsate le spese relative alle prestazioni veterinarie di cura e profilassi e quelle relative all' eventuale riabilitazione comportamentale che dovessero rendersi necessari nei primi sessanta giorni dalla data di rinuncia, secondo giudizio medico-veterinario e di esperti cinofili.
7. Tale disposizione non si applica a chi, in ragione di sopravvenute gravi difficoltà motorie, psichiche o di salute, comprovate da strutture pubbliche, non presenta più quelle capacità necessarie per curare e gestire il cane.
8. Sono esclusi da tale contributo, oltre che dalle eventuali spese veterinarie e di riabilitazione, i soggetti appartenenti alle categorie fasce deboli e/o in carico ai servizi sociali che all'atto della rinuncia presentano la certificazione ISEE il cui reddito sia inferiore/uguale a € 10.140,00.

9. L'U.D.A. provvede a fornire all'Istante le indicazioni di pagamento e successivamente comunica, all'indirizzo riportato nell'istanza, l'autorizzazione alla consegna dell'animale presso la struttura di ricovero autorizzata.
10. Il proprietario dell'animale, con copia dell'autorizzazione e dell'avvenuto pagamento, dovrà recarsi presso la struttura di ricovero autorizzata per la consegna dell'animale.
11. Una volta formalizzata l'istanza di rinuncia e versata la quota prevista, l'animale potrà essere ceduto a terzi previa opportuna valutazione comportamentale, profilassi e quant'altro previsto dalle leggi vigenti.

Art. 19 - Attività motoria

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale, mentalmente dotato e raffinato, vengono riconosciute oltre alle necessità fisiologiche, anche la necessità dell'attività fisica quotidiana e la socializzazione.
2. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente l'opportuna attività motoria.
3. Gli accompagnatori sono sempre tenuti a condurre nella pubblica via i cani al guinzaglio, utilizzando la lunghezza massima stabilita per legge.
4. Il proprietario e detentore di cani deve sempre portare con sé una museruola rigida o morbida, che dovrà essere applicata nei casi stabiliti dalla legge in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti in ottemperanza alle norme vigenti.
5. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati a condizioni che detti luoghi siano opportunamente recintati e non aperti al pubblico, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico.
6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza ed alla Protezione Civile quando sono utilizzati per servizio e i cani che partecipano a programmi di interventi assistiti con animali.

ART. 20. Detenzione in area aperta

1. È vietato detenere cani legati a catena (o applicare loro qualunque altro strumento di contenimento simile), salvo che per periodi connessi a ragioni di pubblica sicurezza o sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento.
2. Per i cani custoditi in recinto (senza possibilità di accedere ad un'area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.
3. Per i cani custoditi in box (con area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui il 30% chiuso o coperto). Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 7 sino a un massimo e non oltre tre cani indipendentemente dalla taglia.
4. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.).
5. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un'inclinazione per il drenaggio ed una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

6. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
7. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
8. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico e debitamente segnalate da un cartello di avvertimento
9. Salvo la ricorrenza di illeciti penali, a coloro che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'ASL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

ART. 21. Aree destinate ad attività di sgambamento dei cani

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad individuare, realizzare e mantenere appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e dei loro fabbisogni primari, al fine di migliorare il loro benessere attraverso la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree pubbliche.
2. Le aree di sgambamento per cani sono aree di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, opportunamente recintate e segnalate con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori.
3. Dette aree devono prevedere:
 - a) un'adeguata recinzione per evitare la fuga dell'animale;
 - b) un cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera;
 - c) almeno una zona d'ombra;
 - d) una fonte di acqua potabile attrezzata per l'abbeveraggio dei cani;
 - e) cestini per la raccolta delle deiezioni;
 - f) il regolamento di fruizione dell'area su apposita cartellonistica.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di enti, associazioni di volontariato o di esperti cinofili per la gestione e manutenzione delle aree di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità volte alla diffusione della cultura del possesso responsabile e della corretta convivenza uomo-animale in città.
5. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso all'interno delle aree di sgambamento.
6. I fruitori delle aree hanno l'obbligo di sottostare alle seguenti disposizioni:
 - a) i proprietari/detentori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo

aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica;

- b) è vietato ai proprietari/detentori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito persone o animali o si siano dimostrati aggressivi/pericolosi;
 - c) i proprietari/detentori dovranno comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere l'animale ove se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità di persone ed animali presenti nell'area;
 - d) l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani: il cane non può entrare da solo;
 - e) su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Enti, Associazioni, esperti cinofili, per attività didattico/educative riguardanti, comunque, la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo I.A.A., la promozione della corretta convivenza uomo-animale;
 - f) coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare;
 - g) è vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore;
 - h) è vietato somministrare cibo agli animali nella ciotola all'interno dell'area;
 - i) l'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/detentori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari/detentori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta e pulizia delle deiezioni solide, essere muniti di bottiglietta d'acqua o altro contenitore idoneo al risciacquo delle deiezioni liquide;
7. In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 22 - Accesso alle aree pubbliche, ai mezzi pubblici di trasporto, ai locali e uffici aperti al pubblico ed agli esercizi commerciali

- 1. È consentito ai cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, ove non sia diversamente previsto dall'ente comunale. In tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e la museruola al seguito.
- 2. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate ad uso esclusivo per l'infanzia.
- 3. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della definizione del PUD (Piano di Utilizzo Demaniale), provvede ad individuare porzioni di spiaggia delimitate da appositi cartellonistica ed attrezzate per l'accesso dei cani al seguito del proprietario/detentore durante la stagione balneare. Il proprietario/ detentore dell'animale sorpreso ad accedere alle pubbliche spiagge presenti sul litorale comunale e diverse da quelle espressamente dedicate ai cani, è passibile di sanzione amministrativa di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
- 4. I cani accompagnati dal padrone/detentore hanno libero accesso in tutti i locali e gli uffici aperti al pubblico, oltre ai mezzi di trasporto pubblico, agli esercizi pubblici e commerciali. È fatto d'obbligo l'uso del guinzaglio e ove necessario anche apposita museruola o idoneo trasportino, e il proprietario/detentore dovrà aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o

danno alcuno.

5. Il Comune, nelle proprie strutture, consente la possibilità per i dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza. Sarà cura del proprietario e del responsabile della struttura assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito atto amministrativo.
6. Il responsabile della struttura potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri:
 - tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla);
 - sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale, da parte dei lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla;
 - rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l'apposito atto amministrativo.

Il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora non sussistessero le condizioni idonee.

7. Il soggetto responsabile degli esercizi commerciali e dei locali aperti al pubblico può adottare, per ragioni igienico sanitarie, misure limitative all'accesso e/o specifica regolamentazione interna. Dette misure devono essere comunicate al Sindaco o all'ufficio competente e devono essere segnalate all'ingresso dell'esercizio con appositi cartelli.
8. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano persone disabili, ai cani delle Forze dell'Ordine ed a quelli della Protezione Civile durante il servizio cui sono comandati.
9. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici, i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

Art. 23 - Obbligo di raccolta e risciacquo delle deiezioni

1. Proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo, e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze, giardini, aree verdi, area cani, spiaggia, eccetera) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idoneo mezzo per l'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali e di bottiglietta d'acqua o altro contenitore idoneo al risciacquo delle deiezioni liquide.
4. I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Regolamento.
5. Gli obblighi previsti ai commi n. 1, 2 e 3 del presente articolo non sono previsti per le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 24 – Percorso formativo per proprietari di cani

1. Il Comune di Ventimiglia, in collaborazione con l'ASL e l'Ordine provinciale dei Medici Veterinari, promuove e organizza:
 - a) il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane", in conformità al Decreto Ministeriale del 26 novembre 2009 e alla normativa vigente, rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro familiari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane e con il fine di favorire la corretta convivenza;

- b) iniziative culturale aventi come finalità l'educazione al possesso responsabile anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed esperti cinofili.

Art. 25 - Vendita e commercio

1. Gli allevatori di cani e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente e le disposizioni del Servizio Veterinario ASL a riguardo della gestione e della tenuta di appositi registri di carico e scarico.
2. I possessori e i venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Il cane venduto ceduto sia adulto che cucciolo dovrà essere obbligatoriamente microchippato secondo i termini di legge; i cuccioli non potranno essere ceduti o venduti se non hanno compiuto il 60° giorno di vita. All'atto della vendita o della cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'anagrafe canina aggiornando i dati sul registro di carico scarico.

Art. 26 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di possedere e di esibire in visione agli Organi di controllo il documento, o la sua fotocopia, comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina o il certificato di avvenuto inserimento del microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori della A.S.L., alle guardie zoofile, alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) previste dalla legge regionale ed ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro 10 giorni il documento comprovante la microchippatura all'organo accertatore.

Art. 27 - Cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario A.S.L. e sono condotti presso il canile convenzionato.
2. I cani catturati, se regolarmente tatuati o microchippati, sono restituiti al possessore dietro il pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
3. I cani vaganti, non tatuati e non microchippati, catturati dal servizio veterinario della A. S. L., vengono custoditi per gg. 60 presso il canile convenzionato. Trascorso questo periodo dalla cattura possono essere affidati a privati secondo le modalità di affidamento previste dal canile convenzionato.
4. Gli animali non possono essere dati in affido o in adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
5. Il cittadino che trovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Servizio Veterinario della A.S. L. o la Polizia Locale per il suo recupero.
6. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali.

Titolo V - I GATTI

Art. 28 – Definizioni

1. Per “gatto libero” si intende un felino domestico non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato, definito “habitat”.
3. Per “oasi felina” si intende un’area inserita nell’ habitat, individuata preferibilmente all’interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cucce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall’Autorità competente e gestita da Enti e/o Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e alla loro gestione.

Art. 29. Tutela e controllo della popolazione felina

1. La Civica Amministrazione, di concerto con il Servizio Veterinario ASL, per favorire la tutela dei gatti e delle colonie feline presenti sul territorio comunale:
 - a) assicura il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio, anche tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali;
 - b) adotta convenzioni con Enti e Associazioni al fine di garantire il servizio di custodia e gestione delle colonie e habitat feline ubicate nel territorio;
 - c) concorre, di concerto con il Servizio Veterinario ASL e secondo la normativa vigente, all’attività di sterilizzazione dei gatti liberi appartenenti a colonie feline, anche tramite convenzioni con Enti e Associazioni animaliste del territorio; la cattura dei felini e il loro successivo reinserimento nella colonia di appartenenza, potranno essere effettuati, oltre che dal Servizio Veterinario di ASL1, anche dai referenti delle colonie feline (persone fisiche e/o associazioni animaliste);
 - d) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
 - e) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi che non provochino inutili sofferenze) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione.
2. È vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
3. Il Comune può individuare spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali ovvero centri (o locali) adeguati alla degenza e la cura, secondo la normativa vigente e le disposizioni del Servizio Veterinario ASL. Tali aree e/o spazi, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifiche convenzioni.
4. È fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. È fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria.

Art. 30 - Attività di cura delle colonie feline

1. Le colonie feline possono essere gestite da Associazioni animaliste o da singoli cittadini. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti della colonia (gattare/i), si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi le Associazioni animaliste possono rilasciare apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino potrà essere ritirato o il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto cui è stato rilasciato sia in contrasto con la normativa vigente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario della ASL per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. A questi soggetti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso alle aree private è regolato dalla legge.
3. Le colonie di gatti liberi non devono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono salvo quanto previsto dall'art. 8 della LR 23/2000. Ulteriori ed eventuali trasferimenti possono essere effettuati dal Comune che può avvalersi della collaborazione di associazioni animaliste ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e/o di pubblico interesse, previo nulla osta del Servizio Veterinario della ASL.

Art. 31 – Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro, di carattere pubblico o privato, i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASL, prevedere, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati, un'adeguata collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali.
2. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti, preferibilmente senza dover accedere all'area di cantiere.

Art. 32 - Gatti di proprietà

1. Ferme restando le disposizioni generali per la tutela del benessere degli animali di cui al Titolo III, vengono impartite ai proprietari e detentori di gatti di proprietà le seguenti prescrizioni:
 - a) al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che abbiano la possibilità di vagare liberamente al di fuori dell'abitazione, i proprietari o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione o castrazione e microchippatura
 - b) è vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere, salvo motivata disposizione scritta del Medico Veterinario;
 - c) è fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione;
 - d) è consentito l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto;
 - e) coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano un'adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio o colonia felina, sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso.

TITOLO VI - GLI EQUIDI

Art. 33 – Detenzione e cura

1. Gli equidi svolgono funzioni molto diversificate, da animali sportivi da competizione, da animali da compagnia, da lavoro e da carne. I proprietari /detentori devono disporre delle conoscenze minime sull'allevamento ed essere consapevoli che il cavallo è un animale longevo e che la proprietà comporta una responsabilità personale nel garantire condizioni di salute e benessere conformi agli standard che l'allevamento di questa specie richiede.
2. Gli equidi che vivono all'aperto devono poter disporre di un'area di terreno di dimensioni proporzionate al numero di soggetti ospitati e fornita di una struttura coperta atta a ripararli.
3. Agli equidi tenuti nei box deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera. I box devono essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici ed atmosferici utilizzando materiali impermeabilizzati e coibentati ed avere misure minime di superficie e volume non inferiori a quelle previste dalle norme in materia.
4. Gli equidi devono avere a disposizione acqua fresca, devono essere nutriti in modo soddisfacente e dovranno essere loro garantite adeguate condizioni igienico corporee ed ambientali; dovranno inoltre essere soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di loro detenzione.
5. Gli equidi non devono essere sottoposti a sforzi eccessivi. E' vietato tenere gli equidi sempre legati in posta.
6. Il possesso/detenzione e il trasporto degli equidi, anche negli spostamenti di breve raggio, deve avvenire in conformità alle disposizioni vigenti, garantendo loro condizioni dettate dalle buone pratiche di gestione degli animali, secondo i dettami del Servizio Veterinario ASL.

TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 34 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. È fatta salva esclusivamente la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
5. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Leggi Regionali che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
6. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di animali in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. E' fatto divieto di somministrare cibo e bevande, comportamenti difforni verranno sanzionati ai sensi dell'articolo n. 38 del presente Regolamento.

Art. 35- Fauna esotica

1. Gli animali esotici dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietati salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VIII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 36 - Della popolazione di *Columba livia* varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. La civica Amministrazione potrà valersi di specialisti ed esperti del settore per effettuare interventi di contenimento delle nascite qualora si verificano condizioni di sovraffollamento.
3. È tassativamente vietata l'alimentazione dei colombi, comportamenti difforni verranno sanzionati ai sensi dell'articolo n. 38 del presente Regolamento.

Art. 37 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Sanzioni

1. Per tutte le violazioni commesse dal proprietario nei confronti dell'animale e il non rispetto di norme comportamentali previste negli articoli del "Regolamento tutela e benessere degli animali" è prevista una sanzione da € 100,00 a € 500,00, come dall' art. 16 della Legge N. 689/1981.

Art. 39 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai decreti prefettizi di nomina, tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

Art. 40 – Abrogazione disposizioni contrastanti

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con esso, contenute in altri Regolamenti comunali.